VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 26

OGGETTO: ***APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI CARIGNANO, PER L'ADESIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELLA PIANURA", PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, GESTIONE DEL CENTRO DI COTTURA COMUNALE E RISCOSSIONE DELLE TARIFFE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA.***

*L'anno **duemilaventisei addì quattro del mese di novembre** alle ore 17:00 nella saletta riunioni "P.Bertola" del Comune di Savigliano.*
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta dell'Unione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	PORTERA Antonello	X	
2.	ALBERIONE Giorgio	X	
3.	DENINOTTI Alberto	X	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale: Carmelo Mario BACCHETTA.
Il dott. PORTERA Antonello nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Su relazione del Presidente

PREMESSO CHE:

l'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

il suddetto Decreto prevede espressamente, all'art. 3, comma 1, lett. z) dell'Allegato I.1, che sono "attività di committenza ausiliarie": "le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata".

l'art. 62 del Codice dei Contratti stabilisce che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro e che, per effettuare le procedure di importo superiore alle predette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del Codice dei Contratti;

il medesimo art. 62 prevede, inoltre, che:

le stazioni appaltanti non qualificate procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una Centrale di Committenza qualificata;

il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla Centrale di Committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

l'art. 63, comma 4, del Codice dei Contratti stabilisce che sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, tra le altre, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni;

CONSIDERATO CHE:

il Comune di Carignano ha manifestato all'Unione dei Comuni "Terre della Pianura" l'esigenza di ricorrere, in via straordinaria, alle funzioni e competenze della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso l'Unione stessa, per il solo espletamento della procedura di gara volta all'affidamento dell'appalto relativo al servizio di refezione scolastica, gestione del centro di cottura comunale e riscossione delle tariffe per la scuola dell'infanzia e primaria, per il periodo contrattuale

2027-2032, per un valore stimato pari complessivamente a € 2.050.592,50 (procedura che gli uffici del Comune di Carignano non potrebbero gestire autonomamente per carenza della necessaria qualificazione);

la C.U.C. risulta qualificata per l'affidamento di contratti relativi a servizi, forniture e lavori, ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., nei massimi livelli: SF1 – L1;

RITENUTO:

- sia necessario, in forza della normativa sopra richiamata, che l'Unione dei Comuni "Terre della Pianura" ed il Comune di Carignano procedano alla formalizzazione di un accordo, coerente con le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, disciplinante l'adesione in via straordinaria del Comune di Carignano alla C.U.C. dell'Unione, per l'espletamento, da parte della Centrale Unica di Committenza, nell'interesse e per conto del Comune, della procedura di gara in questione**.**

PRESO ATTO:

del testo dello schema di Accordo, redatto d'intesa con il Comune di Carignano, composto da 10 articoli e allegato al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;

che tale accordo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.:

è finalizzato alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico, non costituisce appalto ed è pertanto escluso dall'applicazione del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

consente di ridurre il ricorso a soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni e attività di comune e reciproco interesse, concorrendo al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica e al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche nelle more della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, di cui all'art. 63 del d.lgs. 36/2023;

VISTI:

L'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i.;

Gli artt. 48, 49 e 107 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L.;

Il d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo (Allegato al presente atto sub "A") tra l'Unione dei Comuni "Terre della Pianura" ed il Comune di Carignano, al fine di avviare e gestire tutte le operazioni connesse alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica comunale in oggetto, che gli uffici del Comune non potrebbero espletare autonomamente per carenza della necessaria qualificazione;

2. di dare atto che gli oneri diretti derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo, da erogarsi all'Unione al termine della procedura di gara, sono pari alla somma di € 2.000,00 a titolo di ristoro delle spese generali sostenute, oltre alla percentuale spettante a titolo di incentivo funzioni tecniche per le fasi di competenza della Centrale Unica di Committenza (pari ad un quarto dell'incentivo previsto dai commi 2 e 8 dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023) ed al rimborso del contributo ANAC (come previsto all’art. 7 “Rapporti Finanziari” dello Schema di Accordo: Allegato A);
3. di autorizzare espressamente il Presidente alla sottoscrizione dell’accordo con il Comune di Carignano;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L.;
5. di dare altresì atto che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione, sarà trasmessa in elenco ai Signori Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, stante l’urgenza dell’adozione dei provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
PORTERA Antonello

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Carmelo Mario BACCHETTA

(Firmato Digitalmente)